



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

Circolare Rep. 21/2014

Protocollo: n. 13466 VII/16 del 10.04.2014

Ai Responsabili delle Strutture Universitarie

e, p.c.

Al Magnifico Rettore

Al Pro Rettore Vicario

Oggetto: adempimenti in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e nuova modulistica.

In conseguenza della circolare n. 3 del 18.03.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardante “*Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)*”, e delle recenti novità normative in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono state apportate alcune modifiche ai fac-simili di moduli relativi al conferimento dell’incarico.

Di seguito si descrivono le ragioni delle principali modifiche apportate.

### 1. AVVISO INTERNO DI ATENEEO

In relazione all'applicazione dell'art. 7, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001<sup>1</sup>, è stato introdotto l'obbligo di uno specifico **avviso interno di Ateneo** che dovrà essere pubblicato a livello centrale e rivolto a tutto il personale dell'Ateneo al fine di accertare l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse interne per l'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico individuale.

Le Strutture che intendano conferire incarichi di lavoro autonomo, sia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa che occasionale, dovranno inoltrare per posta elettronica al Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali (e-mail: [concorsi@unisi.it](mailto:concorsi@unisi.it)), una richiesta di emissione di avviso riservato a

---

<sup>1</sup> D. Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6.

**Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio**, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

(...omissis...)

**b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;**

(...omissis...)



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

tutto il personale interno (utilizzando il fac-simile rintracciabile alle pagine web <http://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/collaborazione-coordinata-e-continuativa>, denominato “Modello avviso interno”, da inviare in formato pdf firmato dal Committente<sup>2</sup> e in formato word). Successivamente il Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali pubblicherà l'avviso stesso sul portale di Ateneo.

## 2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI RETRIBUTIVI.

Ai fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, la legge di stabilità per il 2014 - art. 1, commi 471 e ss. che interviene sull'ambito di applicazione dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 “*Disposizioni in materia di trattamenti economici*” (conv. dalla legge n. 214/2011), e il D.P.C.M. 23 marzo 2012, impongono un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, pari a € 311.658,53<sup>3</sup>. Ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti, comunque denominati, percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Sono soggetti al suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al limite massimo fissato dalla legge, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (rintracciabile alla pagina web [http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996293/circolare\\_n\\_8\\_2012\\_limiti\\_retributivi.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996293/circolare_n_8_2012_limiti_retributivi.pdf)).

Relativamente alle prestazioni occasionali<sup>4</sup>, nel caso in cui vengano erogati compensi allo stesso soggetto, nello stesso anno solare, per rapporti di durata complessivamente superiore a trenta giorni,

<sup>2</sup> Per “committente” si intende, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il “dirigente” che affida ad un collaboratore la realizzazione di un progetto, mediante stipula di un contratto con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa; tenuto altresì conto della disciplina interna e delle procedure adottate dall'Ateneo, ai fini del citato Regolamento, sono considerati “dirigenti” i Direttori di Dipartimento ed il Rettore, che stipulano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi della circolare di Ateneo n. 4909 del 6.06.2006, per gli incarichi occasionali o episodici, il committente è individuato nel responsabile scientifico e/o gestionale dell'attività oggetto dell'incarico. La decisione di attribuire l'incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di riferimento. [...] Per gli incarichi episodici attribuiti da strutture dell'Amministrazione centrale, il committente è il Rettore o, su espressa individuazione del Rettore, i responsabili di programmi e/o attività predefinite, per i quali siano stanziati appositi fondi.

<sup>3</sup> Tale cifra è stata indicata, per l'anno 2014, nella nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

ovvero superiori ai 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina.

Per consentire il rispetto del suddetto limite retributivo onnicomprensivo, all'atto di assunzione o del conferimento dell'incarico, il contraente-collaboratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emerga il trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche, specificando le amministrazioni conferenti, il tipo di incarico, i relativi corrispettivi e l'amministrazione con la quale è in corso l'incarico prevalente, utilizzando l'apposito modulo rintracciabile alla pagina web <http://www.unisi.it/atenco/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/collaborazione-coordinata-e-continuativa>, denominato "accertamento dei limiti ai trattamenti economici", indicando di trovarsi in una delle tre condizioni sotto indicate:

- 1) titolare esclusivamente di lavoro autonomo;
- 2) dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
- 3) titolare di trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche.

In caso di soggetto titolare di trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche (vale a dire tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa), è necessario che l'interessato indichi l'eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, specificando l'importo annuo e il tipo, nonché gli altri trattamenti economici in godimento. Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti economici, nel caso di superamento del limite, la riduzione dovrà essere operata dall'amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale. Ulteriori indicazioni in caso di presenza di pluralità di incarichi e connessi trattamenti economici, che si cumulano al trattamento pensionistico sono contenute nella citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2014 (rintracciabile alla pagina web <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158125/circolare%20n.3%20del%202014.pdf>).

Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento pensionistico, si ricordano le preclusioni al conferimento di incarichi nei confronti di soggetti collocati in quiescenza o dimissionari di cui all'art. 25 della legge n. 724/1994, dall'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012, e dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> **Art. 25, comma 1, legge n. 724/1994 Incarichi di consulenza.** Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

**Art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012.** È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001* [n.d.r.: tra queste le Università], nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

Qualora risulti che l'Università di Siena sia l'amministrazione conferente l'incarico prevalente dal punto di vista economico, sarà necessario procedere all'attuazione della riduzione al limite retributivo sopra indicato, secondo le modalità indicate nella citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 8/2012. Nel caso di collaboratori anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato con altra pubblica amministrazione sarà onere della propria amministrazione di appartenenza effettuare la verifica del limite e procedere alla riduzione dettata dalla normativa.

### 3. DIVIETO DI RINNOVO E LIMITI ALLA PROROGA.

Con l'art. 1, comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che ha recepito alcuni orientamenti giurisprudenziali già espressi dalla Corte dei Conti (delibera n. 1/2012 del 13.01.2012, Sez. centrale Corte dei Conti), è stata introdotta un'importante novità nella disciplina dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; in particolare il citato articolo ha modificato la lettera c) dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungendo la seguente disposizione "la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, **non è previsto il rinnovo; l'eventuale proroga**<sup>6</sup> dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al

---

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

**Art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001:** I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. [n.d.r.: ad esempio un dipendente dell'Università di Siena che svolga attività finalizzata alla stipula di contratti/convenzioni/acquisti, etc. non può, nei tre anni successivi alla cessazione dell'impiego effettuare attività analoga presso operatori economici interessati a concludere contratti con l'università stessa]. **Art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013:** 1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico[n.d.r.: ad esempio un collaboratore dell'Università di Siena che svolga attività finalizzata alla stipula di contratti/convenzioni/acquisti, etc. non può, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico effettuare attività analoga presso operatori economici interessati a concludere contratti con l'Università stessa].

<sup>6</sup> La **proroga**, si configura essenzialmente, come spostamento in avanti del termine contrattuale e, dunque, come una sorta di ultra-attività del contratto originario; il **rinnovo** implica, invece, una nuova manifestazione di volontà e quindi un nuovo contratto, di contenuto eventualmente analogo al precedente, per il quale è necessaria, comunque, una nuova procedura comparativa, che preceda l'affidamento ed assicuri trasparenza ed imparzialità.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

#### **4. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.**

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il collaboratore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel medesimo codice. Una specifica dichiarazione in tal senso è stata inserita nei facsimili di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in quelli relativi agli incarichi occasionali.

#### **5. ACCERTAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI E DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI.**

Sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 15 comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33<sup>7</sup>, il collaboratore deve dichiarare di non svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; deve altresì dichiarare se abbia in corso lo svolgimento di attività professionali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è necessario accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali.

Entrambe le dichiarazioni possono essere rese dal collaboratore utilizzando il fac-simile, da allegare al contratto di collaborazione, rintracciabile alla pagina web <http://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/collaborazione-coordinata-e-continuativa>, denominato "accertamento altri incarichi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi".

Le istruzioni operative per adempiere tramite il software SIGRU agli obblighi di accertamento dello svolgimento di altri incarichi e dell'assenza di conflitto di interessi sono contenute nella scheda tecnica allegata alla presente circolare.

#### **6. PUBBLICITÀ SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO.**

Ai sensi del citato art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, è obbligatorio pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (n. di repertorio del contratto);
- soggetto percettore (nome e cognome)<sup>8</sup>;
- ragione dell'incarico;
- ammontare del compenso (importo lordo percettore);
- curriculum vitae (conforme al modello europeo);
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- oggetto dell'incarico;

<sup>7</sup> Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

<sup>8</sup> Per soggetto percettore si intende il soggetto contraente-collaboratore.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

- durata dell'incarico.

Al fine di comprovare l'attribuzione dell'incarico, l'inserimento sul sito web istituzionale dei sopra elencati dati del contratto, deve avvenire, tramite la procedura di inserimento in SIGRU, **successivamente alla sottoscrizione del contratto e prima dell'invio alla Corte dei Conti** della documentazione per il controllo preventivo di legittimità<sup>9</sup>.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Laura Goracci, tel. 2461, e-mail [laura.goracci@unisi.it](mailto:laura.goracci@unisi.it) o Ilaria Donati, tel. 2302, e-mail [ilaria.donati@unisi.it](mailto:ilaria.donati@unisi.it); relativamente agli aspetti inerenti alle dichiarazioni in materia di limiti retributivi, è possibile contattare l'Ufficio Trattamenti Economici al numero di tel. 2066. Per informazioni relative agli inserimenti nel software SIGRU è possibile contattare Stefano Targi, tel. 2394, e-mail [stefano.targi@unisi.it](mailto:stefano.targi@unisi.it).

Cordiali saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo  
Ines Fabbro

---

<sup>9</sup> In conseguenza del controllo preventivo di legittimità, di cui all'art. 17, comma 30, D.L. 78/2009, conv. in Legge 102/2009, il contratto è perfetto ma il controllo è elemento sospensivo dell'efficacia e quindi è attuabile solo se abbia superato il vaglio della Corte dei Conti.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e  
Procedimenti Disciplinari

### SCHEDA TECNICA.

Istruzioni operative per adempiere tramite il software SIGRU agli obblighi di accertamento dello svolgimento di altri incarichi e dell'assenza di conflitto di interessi.

Persona	Contratto	Progetto	Foglio matricolare	Sede di servizio	Amministrazioni	Monitoraggio	Funzione pubblica
<p>Dipendente pubblico: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Verifica insussistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</p> <p>Amministrazione a cui deve essere fatta la comunicazione</p> <p>Denominazione UNIVERSITA' DI SIENA</p> <p>Indirizzo Via Banchi di sotto, 55 53100 SIENA SI</p> <p>Data Autorizzazione: <input type="text"/> ▾</p> <p>Autorizzazione esclusa <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>Normativa di riferimento ai fini dell'esclusione dall'obbligo di presentazione dell'autorizzazione :</p> <input type="text"/>							
<p>Altri incarichi</p> <p><input type="checkbox"/> Svolgimento di incarichi o cariche in altri enti o PP.AA. o svolgimento di attività professionali</p> <input type="text"/>							

Modifiche apportate all'applicativo SIGRU:

1) Inserimento del check relativo alla "**Verifica insussistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**". Il campo, al momento dell'inserimento, risulta sempre "checkkato".

2) Inserimento del frame relativo ad "**Altri incarichi**".

Risulta sempre non "checkkato" e in questo caso non è possibile riempire il campo di testo sottostante. Nel caso la persona abbia altri incarichi deve essere checkkato il campo e viene abilitata la possibilità di inserire le informazioni già precedentemente inserire nello specifico allegato al contratto.